

**Decreto federale
concernente l'acquisto di materiale
d'armamento 2015
(Programma d'armamento 2015)**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 2015²,

decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2015.

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito globale di 542 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

Art. 2

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i singoli crediti d'impegno di cui all'articolo 1 capoverso 2.

² Mediante i suddetti trasferimenti nel quadro del credito globale, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati complessivamente ciascuno del 5 per cento al massimo.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2015 1561

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Importi in fr.
– Condotta	250 000 000
– Efficacia nell'impiego	21 000 000
– Mobilità	271 000 000
Credito globale del Programma d'armamento 2015	542 000 000